

Bruxelles, 26 ottobre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0300(NLE)**

11249/1/18
REV 1

**CORLX 405
CFSP/PESC 726
RELEX 657
COAFR 192
COARM 216
CONUN 189**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2018) 22 final/2
Oggetto:	Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2018) 22 final/2.

All.: JOIN(2018) 22 final/2



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 26.10.2018
JOIN(2018) 22 final/2

2018/0300 (NLE)

This document replaces JOIN(2018) 22 final of 25.7.2018.
Change of the sensitivity level, deletion of the marking "LIMITED".

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Sud Sudan**

RELAZIONE

1. Il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio¹.
2. Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2428 (2018), in cui esprimeva profonda preoccupazione per il fatto che i leader del Sud Sudan non fossero riusciti a far cessare le ostilità nel paese, condannava le violazioni continue e palesi dell'accordo del 17 agosto 2015 sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan, dell'accordo del 21 dicembre 2017 sulla cessazione delle ostilità, sulla protezione dei civili e sull'accesso umanitario e della dichiarazione di Khartoum del 27 giugno 2018 e rafforzava le misure restrittive nei confronti del Sud Sudan imposte dalla risoluzione 2206 (2015) del CSNU.
3. Il CSNU modifica, fra l'altro, le esenzioni dall'embargo sulle armi e sulla relativa assistenza tecnica e finanziaria e i criteri di designazione per le persone e le entità soggette al congelamento dei beni.
4. La decisione (PESC) 2018/XXX del Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio per dare attuazione alle misure imposte dalla risoluzione 2428 (2018) del CSNU.
5. Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
6. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (UE) 2015/735.

¹ GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC²,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio.
- (2) Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2428 (2018), in cui esprimeva profonda preoccupazione per il fatto che i leader del Sud Sudan non fossero riusciti a far cessare le ostilità nel paese, condannava le violazioni continue e palesi dell'accordo del 17 agosto 2015 sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan, dell'accordo del 21 dicembre 2017 sulla cessazione delle ostilità, sulla protezione dei civili e sull'accesso umanitario e della dichiarazione di Khartoum del 27 giugno 2018 e rafforzava le misure restrittive nei confronti del Sud Sudan imposte dalla risoluzione 2206 (2015) del CSNU.
- (3) Il CSNU modifica, fra l'altro, le esenzioni dall'embargo sulle armi e sulla relativa assistenza tecnica e finanziaria e i criteri di designazione per le persone e le entità soggette al congelamento dei beni.
- (4) La decisione (PESC) 2018/XXX del Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2015/740 per dare attuazione alle misure imposte dalla risoluzione 2428 (2018) del CSNU.
- (5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (6) Il regolamento (UE) 2015/735 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:

² GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

1. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

È vietato fornire:

- 1) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;
- 2) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione correlati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;
- 3) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione connessi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.”

2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:

- a) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno del personale dell'ONU, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei (UNISFA), o ad uso di quest'ultimo;
- b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente in Sud Sudan da personale dell'ONU, rappresentanti dei mass media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.”

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:

- a) ad attrezzature militari non letali destinate unicamente a un uso umanitario o protettivo, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

b) ad armamenti e materiale connesso esportati temporaneamente in Sud Sudan dalle forze di uno Stato che agisce, in conformità del diritto internazionale, esclusivamente e direttamente per agevolare la protezione o l'evacuazione dei suoi cittadini e di coloro per i quali ha responsabilità consolare in Sud Sudan, purché lo Stato membro informi il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

c) ad armamenti e materiale connesso alla - o a sostegno della - task force regionale dell'Unione africana, destinati esclusivamente ad operazioni regionali di contrasto all'Esercito di resistenza del Signore, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

d) ad armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere l'attuazione delle condizioni dell'accordo di pace, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

e) ad altre vendite o forniture di armamenti e materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o personale, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018).

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.”

4. All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) (“comitato per le sanzioni”) come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, in conformità dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del paragrafo 14 dell'UNSCR 2428 (2018).”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*